

## SCHEDA 13 – DISDETTA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E RICONSEGNA DELLE CHIAVI DELL'ALLOGGIO

### COMPETENZA

Ufficio Gestione Utenza  
Ufficio Gestione Manutenzione

### MODALITÀ DI INIZIO DELLA PROCEDURA

Comunicazione di disdetta della locazione da farsi per iscritto da parte dell'assegnatario con un preavviso di almeno un mese. Medesima comunicazione va fatta, a cura dell'assegnatario, anche all'Amministratore del Condominio o al Responsabile dell'Autogestione, ove costituiti, per il calcolo di quanto dovuto a titolo di quote condominiali.

### DOCUMENTI NECESSARI

Comunicazione scritta, presentazione delle ultime bollette relative agli affitti e servizi (energia elettrica, gas, acqua).

### DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

A seguito della comunicazione di disdetta pervenuta, l'Ufficio Gestione Manutenzione di Publicasa SpA provvederà a fissare un appuntamento per il sopralluogo e la riconsegna delle chiavi dell'appartamento, nonché delle eventuali pertinenze (cantine, garage, ecc...). Della consegna verrà redatto apposito verbale. I locali dovranno essere riconsegnati in buono stato, nonché liberi e vuoti di cose. Prima della consegna delle chiavi è necessario che l'assegnatario dia disdetta delle utenze.

NOTE E  
OSSERVAZIONI

L'alloggio deve essere riconsegnato in loco all'incaricato di Publicasa da un componente maggiorenne del nucleo o da persona munita di delega scritta.

Fino al termine del mese in cui avviene la effettiva riconsegna delle chiavi, l'assegnatario è tenuto al pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie.

Publicasa, previa verifica sullo stato manutentivo dell'alloggio e come da verbale redatto in sede di rilascio, ha la facoltà di contestare eventuali danni dovuti alla cattiva manutenzione ai fini del risarcimento. In caso di miglioramenti o addizioni apportati dagli assegnatari dell'alloggio a suoi accessori ed impianti nel corso della locazione, non sarà dovuta alcuna indennità, ed i suddetti miglioramenti ed addizioni verranno ritenute gratuitamente dall'Ente gestore al termine della locazione.

In caso di decesso dell'unico assegnatario dell'alloggio, lo stesso dovrà essere consegnato dagli eredi immediatamente o comunque entro un mese dall'evento, pena l'applicazione delle norme di legge previste per le occupazioni abusive, il risarcimento di tutti i danni, e salve, se del caso, le più gravi conseguenze previste dalla legge penale. In tale periodo dovrà essere comunque corrisposto l'importo del canone e dei servizi condominiali.